



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI
ACCESSO E DI GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ALLOGGI PROTETTI
DI PROPRIETÀ COMUNALE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 113 del 12 novembre 2004**

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO E DIGESTIONE DEL SERVIZIO DI ALLOGGI PROTETTI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Casalecchio di Reno, di seguito denominato Comune, disciplina secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente regolamento, i criteri di accesso e di gestione agli alloggi protetti di proprietà comunale, in riferimento ai principi ed ai livelli minimi essenziali delle prestazioni sociali di cui agli art. 5 comma 4 lett. b) e 6 della Legge Regionale 12.03.2003 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Le norme del presente regolamento vengono applicate agli alloggi ubicati presso l'immobile di proprietà comunale denominato "Villa Magri" sito in via Porrettana 548 e a tutti gli altri alloggi protetti che, a partire dall'esecutività del presente regolamento, entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Finalità del servizio

Gli alloggi protetti sono stati programmati, progettati e realizzati al fine di prevenire ricoveri in strutture residenziali, nonché l'abbandono di persone anziane, invalide od handicappate in situazione di pericolo di emarginazione.

Gli alloggi protetti sono configurati come servizio comunale rivolto ad anziani e a persone invalide o handicappate autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve.

L'accesso agli alloggi protetti è finalizzato ad offrire la possibilità di una vita autonoma in ambiente controllato e protetto, favorendo l'accessibilità, la sicurezza, il benessere e il comfort dell'abitazione oltrechè la stimolazione delle capacità sensoriali degli abitanti.

Presso le strutture degli alloggi protetti sono attivati servizi di tutela della persona e attività culturali e relazionali, nonché servizi collettivi di supporto. Per quanto riguarda gli alloggi protetti di "Villa Magri" la vicinanza con il centro diurno socio-assistenziale "Villa Magri" è finalizzata a favorire e svolgere attività di socializzazione e riabilitazione.

Art. 3

Destinatari

Di norma sono destinatari del servizio:

- a) le persone anziane ultrassessantenni o persone invalide e/o handicappate;
- b) residenti nel Comune di Casalecchio di Reno;
- c) autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve. Il grado di non autosufficienza viene valutato secondo i criteri di valutazione del grado di autonomia in uso presso il Servizio sociale comunale;
- d) per i quali la situazione di bisogno fisico e/o psicologico evidenzia la necessità di inserimento presso una struttura protetta e controllata.

In caso di coppie, purché coniugi e/o conviventi more uxorio, è sufficiente che almeno uno dei due componenti sia di età superiore a anni sessanta. In caso di coppie composte da persone legate da vincoli di parentela diversi dal coniugio, entrambi i componenti devono avere più di anni sessanta.

In casi eccezionali potranno essere ammessi anche i soggetti di età inferiore ai sessanta anni, qualora in sede di valutazione tecnica si rilevi comunque l'esposizione a rischio di emarginazione e/o di abbandono.

Saranno comunque escluse dal servizio le persone che presentino gravi problematiche di natura psichiatrica o affetti da gravi forme di demenza o con problematiche derivanti da alcool-tossico dipendenza o altre cause accertate tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.

Art. 4 Caratteristiche degli alloggi protetti

Gli alloggi protetti sono progettati e realizzati per permettere una vita autonoma agli abitanti, garantendo l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, l'uso e la fruizione di spazi ed impianti tecnologicamente attrezzati per garantire la sicurezza ed il comfort, l'erogazione di servizi domiciliari accessori da parte dei competenti servizi sociali, compreso le connessioni con sistemi di telesoccorso, telecontrollo e telecompagnia.

Gli alloggi protetti sono ubicati nel territorio in modo da permettere un efficace collegamento con gli altri servizi comunali ed istituzionali.

Art. 5 Caratteristiche degli alloggi protetti di "Villa Magri"

Gli alloggi protetti nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale sono ubicati presso la struttura di proprietà comunale "Villa Magri" sita in via Porrettana 548. La struttura comprende sette alloggi distribuiti su tre piani per una capienza totale di dieci persone, così distribuiti:

- a) Piano terra:
 - alloggio n.1 di mq 51,2 di standard abitativo per due persone;
 - alloggio n.2 di mq 35,5 di standard abitativo per una persona;
- b) Primo piano:
 - alloggio n.3 di mq 51,8 di standard abitativo per due persone;
 - alloggio n.4 di mq 55,8 di standard abitativo per due persone;

c) Secondo piano:

- alloggio n. 5 di mq 37,8 di standard abitativo per una persona;
- alloggio n.6 di mq 34 di standard abitativo per una persona;
- alloggio n.7 di mq 44,2 di standard abitativo per una persona.

Gli alloggi sono stati progettati per consentire la eventuale permanenza notturna di un parente o di un eventuale assistente esterno.

Le barriere architettoniche sono state completamente eliminate¹. Gli alloggi non sono arredati ad eccezione delle cucine degli alloggi 5, 6 e 7 per quanto riguarda la presenza di piano cottura e pensili dotati di tecnologie specifiche per garantire l'utilizzo da parte di persone invalide e/o handicappate con mobilità su sedia a rotelle².

Art. 6

Caratteristica degli esterni e degli spazi comuni degli alloggi protetti di "Villa Magri"

Gli alloggi protetti di "Villa Magri" sono stati programmati, progettati e realizzati inserendoli nel contesto del parco nel quale è insito l'immobile e ipotizzando una stretta connessione con l'adiacente struttura di centro diurno socio- assistenziale per anziani, al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione con categorie affini di popolazione nel tessuto sociale e comunitario, pur consentendo una completa autonomia di vita.

Il parco circostante l'immobile è dotato di sentieri percorribili anche da chi è costretto su sedia a rotelle per consentire passeggiate all'aperto; è inoltre attrezzato di tavoli e panchine per il soggiorno in esterno.

Fronte immobile sussistono spazi adibiti ad orto per dare la possibilità ai residenti di coltivare piante officinali e ortaggi.

¹ L'immobile consente il transito anche a coloro che hanno la mobilità su sedia a rotelle, avendo eliminato qualsivoglia gradino sia all'interno degli alloggi che negli spazi comuni. Inoltre le porte sono di dimensione adeguata per il passaggio di sedie a rotelle. Nei bagni i wc e i bidet sono collocati sulla stessa parete ma distanziati tra loro dal piano doccia a livello del pavimento, per consentire le manovre di una sedia a rotelle. Sono stati inoltre collocati maniglioni orizzontali e obliqui, seggiolini per la doccia, rubinetteria facilmente manovrabile, sifoni per lo smaltimento accelerato delle acque di lavaggio, pavimentazione e rivestimenti di tipo antiscivolo. Tutte le cucine sono dotate di tecnologie per garantire una completa sicurezza (gas, acqua, elettricità). Tutti gli alloggi sono dotati di sistemi di sicurezza contro eventuali intrusioni e tecnologie anche per la segnalazione di visite o di chiamate telefoniche attraverso sistemi acustici e visivi provenienti sia dalla porta che dal telefono. L'impianto di riscaldamento è a pannelli radianti posti a pavimento articolato in unità autonome. Ciascun alloggio è dotato di contacalorie. L'impianto di raffrescamento convoglia l'acqua fredda e permette di abbassare la temperatura dei locali. È presente per ogni alloggio anche un sistema di ricambio d'aria artificiale continuo per eliminare l'umidità eccessiva, i fenomeni di condensa e di ristagno d'aria. In ogni alloggio sia l'impianto idrico che quello elettrico permettono di personalizzare il servizio di erogazione di acqua e di energia in base alle esigenze e alle abitudini dei singoli abitanti. L'esiguità degli spazi all'interno di ogni alloggio e la mancanza di arredi comporta che non sia sempre possibile per gli assegnatari riuscire ad adattare il mobilio personale dell'alloggio di provenienza agli spazi disponibili.

² Le cucine degli alloggi n. 5, 6 e 7 hanno il piano di cottura elettrico e i pensili regolabili elettricamente in altezza, essendo altresì necessario l'utilizzo di specifiche pentole e tegami per evitare il surriscaldamento del piano di cottura e il conseguente pericolo di ustioni.

In prossimità dell'entrata del parco - all'interno dello stesso - sono presenti parcheggi che consentiranno la sosta per una decina di autovetture. Sarà permesso il transito del pulmino adibito all'accompagnamento degli anziani che frequentano il centro diurno socio-assistenziale adiacente la struttura.

Gli spazi comuni dell'immobile sono stati programmati, progettati e realizzati per essere facilmente fruibili dagli assegnatari degli alloggi e favorire le occasioni di incontro e socializzazione fra gli stessi³.

Art. 7

Elenco dei servizi accessori agli alloggi protetti

Sulla base della valutazione socio-sanitaria ed economica effettuata dai Servizi sociali ed abitativi del Comune vengono individuati i nuclei familiari che necessitano di accedere al servizio di alloggi protetti.

In base alla valutazione delle specifiche esigenze socio-assistenziali, vengono formulati Piani Assistenziali Individualizzati, nei quali possono essere forniti agli assegnatari degli alloggi i seguenti servizi accessori primari e secondari:

Servizi accessori primari:

- Assistenza domiciliare sulla persona
- Frequenza presso il centro diurno socio-assistenziale
- Fornitura dei pasti a domicilio
- Assistenza psicologica
- Fornitura della spesa a domicilio per generi di prima necessità
- Telesoccorso e televideosoccorso, per chiamate d'aiuto in caso di necessità
- Telecompagnia

Servizi accessori secondari:

- Ginnastica di mantenimento
- Servizio di podologia domiciliare
- Interventi di socializzazione e compagnia a mezzo del volontariato
- Igiene ambientale dell'alloggio a cadenza periodica
- Servizio Lavanderia
- Trasporto ed accompagnamento da e per l'esterno
- Assistenza per la raccolta differenziata dei rifiuti
- Disbrigo pratiche burocratiche

Art. 8

Procedimento di autorizzazione all'ammissione al servizio di alloggi protetti. Criteri per la formazione delle graduatorie.

³ Al piano terra è presente un ampio atrio che per le sue dimensioni può essere utilizzato per lo svolgimento di attività di socializzazione e di incontro tra i residenti. Panchine lungo le piattaforme del vano scala permettono il riposo e la conversazione. L'ascensore, con accesso dall'atrio centrale, è dotato di allarmi in caso di guasto e realizzato in materiale trasparente tale da non provocare senso di soffocamento e claustrofobia.

Obiettivo primario del servizio è la realizzazione di una comunità eterogenea di mutuo-aiuto tra i nuclei familiari assegnatari degli alloggi, da perseguirsi mediante la valutazione comparata dei bisogni socio-assistenziali, abitativi ed economici dei nuclei familiari che presentano domanda di accesso al servizio.

Ai fini della selezione e valutazione delle domande di accesso al servizio e la formazione di graduatorie aperte con valore di liste d'attesa, aggiornabili periodicamente con cadenza semestrale, viene pubblicato apposito avviso pubblico per la presentazione della domanda di accesso al servizio, secondo le modalità e la modulistica predisposta dai Servizi Sociali e abitativi.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato:

- a) Idoneo certificato medico attestante le condizioni relative al grado di autosufficienza psicofisica, redatto dal medico curante con specifica attestazione sulla assenza di malattie infettive o diffuse, di menomazioni che richiedano assistenza continuativa ovvero di turbe mentali che impediscano la normale convivenza.
- b) Dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E.E. ai sensi delle norme integrate del Decr..Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e del Decr..Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande per l'accesso al servizio possono essere richieste per l'assegnazione di alloggio singolo di standard abitativo per una sola persona o per l'assegnazione di alloggio di standard abitativo per due persone.

Vengono pertanto formate due distinte graduatorie aperte – liste d'attesa per l'accesso al servizio a seconda del diverso standard abitativo degli alloggi.

Le domande presentate vengono dapprima valutate dall'assistente sociale Responsabile del caso sulla base dei seguenti indicatori e/o criteri afferenti a situazioni soggettive ed oggettive:

1) Alloggio singolo (standard abitativo una persona)

1.1) Indicatori e criteri soggettivi in capo al nucleo familiare coincidente o comprendente l'anziano o l'invalide/o handicappato richiedente il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
1.1.01	vivere da solo (nucleo familiare mononucleare)	60
1.1.02	assenza di parenti o altre persone di riferimento	60
1.1.03	nucleo familiare richiedente comprendente la persona anziana o invalida e/o handicappata con dinamiche problematiche che non permettono un'adeguata assistenza, a causa di prolungate assenze per attività lavorative o altri motivi	0-40
1.1.04	nucleo familiare richiedente comprendente la persona anziana o invalida e/o handicappata nel quale si ravvisino ipotesi di situazioni di maltrattamento e/o abuso che richiedono una tutela	0-40
1.1.05	nucleo familiare richiedente comprendente la persona anziana o invalida e/o handicappata con dinamiche problematiche imputabili all'elevato carico assistenziale e alla conseguente sofferenza nell'assistere l'anziano o l'invalide/o handicappato (compresenza di altre persone in carico)	0-40

1.1.06	nucleo familiare richiedente comprendente la persona anziana o invalida e/o handicappata con situazione economica tale da non consentire la messa in atto di interventi di natura privata	0-40
1.1.07	nucleo familiare richiedente comprendente la persona anziana o invalida e/o handicappata con famigliari incapaci a rispondere ai bisogni assistenziali dell'anziano o dell'invalido e/o handicappato	0-40
1.1.08	sussistenza di patologie che comportano carico socio-assistenziale prolungatoe/o continuativo nel tempo;	20-5
1.1.09	disagio o problematiche psicologiche imputabili principalmente alla solitudine o per le quali la solitudine incide in modo rilevante	5-20
1.1.10	handicap riconosciuto art. 3 comma 1 legge 104/92	5
	handicap riconosciuto permanente e grave art. 3 comma 3 legge 104/92	2
1.1.11	invalidità civile = < 40%	5
	invalidità civile > 40% = < 67%	3
	invalidità civile > 67%	2
1.1.12	certificazione di non autosufficienza per anziani secondo le vigenti normative regionali	2
1.1.13	autonomia nell'igiene personale	20-5
1.1.14	autonomia nel vestirsi	20-5
1.1.15	controllo continenza sfinteri	20-5
1.1.16	autonomia nella preparazione dei pasti	20-5
1.1.17	autonomia nella assunzione dei pasti	20-5
1.1.18	autonomia nella assunzione farmaci prescritti	20-5
1.1.19	autonomia nell'utilizzazione degli impianti domestici	20-5
1.1.20	autonomia nell'uso del telefono	20-5
1.1.21	autonomia nella mobilità esterna all'abitazione (a piedi o con mezzi pubblici)	20-5
1.1.22	autonomia nella mobilità interna all'abitazione	20-5
1.1.23	autonomia nei lavori domestici	20-5
1.1.24	autonomia nell'esercizio della spesa quotidiana	20-5
1.1.25	autonomia nella gestione e/o amministrazione del denaro	20-5

Il punteggio 1.1.2 è alternativo ai punteggi da 1.1.3 a 1.1.7. Il punteggio 1.1.2 è alternativo ai punteggi della Tabella 1.4

1.2) Indicatori e criteri oggettivi in capo al nucleo familiare coincidente o comprendente l'anziano o l'invalido e/o handicappato richiedente il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
1.2.01	indigenza (valore ISEE inferiore al Minimo Vitale stabilito dall'Amministrazione Comunale)	10
	precarità economica (valore ISEE inferiore a 1,2 Minimo Vitale stabilito dall'Amministrazione Comunale)	5
1.2.02	beneficiario di contributi e/o benefici economici del Comune o di altri Enti non adeguati a risolvere la situazione economica complessiva del nucleo familiare	5

1.3) Indicatori e criteri attinenti l'alloggio o l'immobile in capo al nucleo familiare coincidente o comprendente l'anziano o l'invalido e/o handicappato richiedente il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
1.3.01	alloggio con disdetta del contratto di locazione	1
	alloggio con convalida richiesta di sfratto per finita locazione o sfratto di necessità o occupazione abusiva	2

	alloggio con procedimento di esecuzione di sfratto per finita locazione o necessità iniziata o occupazione abusiva	3
	alloggio con data di esecuzione dello sfratto stabilita	5
1.3.02	alloggio con presenza di barriere architettoniche	5
1.3.03	immobile con presenza di barriere architettoniche	5
1.3.04	inidoneità alloggio e dell'immobile in relazione alle condizioni psico-fisiche dell'anziano	4
1.3.05	antigienicità dell'alloggio certificata secondo le norme del regolamento sull'accesso la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	4
1.3.06	alloggio isolato o ubicato in zona distante dai servizi pubblici e non servita adeguatamente da trasporti pubblici	4
1.3.07	ordinanza di sgombero dell'alloggio o dell'intero immobile	5
1.3.08	assenza della disponibilità di alloggi (senza fissa dimora)	5
	sistemazione precaria presso terzi (ospitalità)	4
	sistemazione in alloggi impropri (cantine, autorimesse, magazzini, uffici, roulotte/camper, ecc.)	4

1.4) Indicatori e criteri oggettivi e soggettivi in capo ai parenti o alle altre persone non conviventi con il nucleo familiare coincidente o comprendente l'anziano o l'invalido e/o handicappato richiedente il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
1.4	presenza di parenti o di altre persone non conviventi con il nucleo familiare richiedente non in grado di fornire reali supporti per:	
1.4.01	la situazione anagrafica e/o lo stato psico-fisico	0-16
1.4.02	ipotesi di situazioni maltrattamento e/o abuso che richiedono una tutela	0-16
1.4.03	situazioni di intolleranza tra l'anziano o l'invalido e/o handicappato e i parenti o le altre persone non conviventi	0-16
1.4.04	altre situazioni assistenziali in carico	0-16
1.4.05	rapporti familiari di difficile gestione	0-16
1.4.06	situazioni di oggettiva difficoltà economica che non consente ulteriori interventi assistenziali	0-16
1.4.07	residenza distante dal nucleo familiare richiedente	0-16
1.4.08	dinamiche problematiche imputabili all'elevato carico assistenziale e alla conseguente sofferenza nell'assistere l'anziano o l'invalido e/o handicappato	0-16
1.4.09	dinamiche problematiche che non permettono un'adeguata assistenza all'anziano o l'invalido e/o handicappato a causa di prolungate assenze per attività lavorative o altri motivi	0-16

2) Alloggio di standard abitativo per due persone

2.1) Indicatori e criteri soggettivi in capo al nucleo familiare coincidente o comprendente gli anziani o gli invalidi e/o handicappati richiedenti il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
2.1.1	in relazione alla coppia	
2.1.1.01	assenza di parenti	60
2.1.1.02	nucleo familiare richiedente composto da due persone anziane o invalide/handicappate in grado di complementarsi nell'assistenza e nell'autonomia	40-0
2.1.1.03	nucleo familiare richiedente comprendente le persone anziane o invalide e/o handicappate con dinamiche problematiche che non permettono un'adeguata assistenza, a causa di prolungate assenze per attività lavorative o altri motivi	0-40

2.1.1.04	nucleo familiare richiedente comprendente le persona anziane o invalide e/o handicappate nel quale si ravvisino ipotesi di situazioni di maltrattamento e/o abuso che richiedono una tutela	0-40		
2.1.1.05	nucleo familiare richiedente comprendente le persone anziane o invalide e/o handicappate con dinamiche problematiche imputabili all'elevato carico assistenziale e alla conseguente sofferenza nell'assistenza dei familiari	0-40		
2.1.1.06	nucleo familiare richiedente comprendente le persone anziane o invalide e/o handicappate con situazione economica tale da non consentire la messa in atto di interventi di natura privata	0-40		
2.1.1.07	nucleo familiare richiedente comprendente le persone anziane o invalide e/o handicappate con familiari incapaci a rispondere ai bisogni assistenziali degli anziani o degli invalidi e/o handicappati	0-40		
2.1.2	in relazione ad uno solo i componenti la coppia			
2.1.2.01	autonomia nell'assunzione dei pasti riferita ad uno dei componenti la coppia (si assume che almeno uno dei componenti la coppia sia autonomo)	40-0		
2.1.3	in relazione ad ognuno dei componenti la coppia	C1	C2	TOT
2.1.3.01	sussistenza di patologie che comportano carico socio-assistenziale prolungato e/o continuativo nel tempo;	5-20	5-20	10-40
2.1.3.02	handicap riconosciuto art. 3 comma 1 legge 104/92	5	5	0-5
	handicap riconosciuto permanente e grave art. 3 comma 3 legge 104/92	2	2	0-4
2.1.3.04	invalidità civile = < 40%	5	5	0-5
	invalidità civile > 40% = < 67%	3	3	0-6
	invalidità civile > 67%	2	2	0-4
2.1.3.05	certificazione di non autosufficienza per anziani secondo le vigenti normative regionali	2	2	0-4
2.1.3.06	autonomia nell'igiene personale	20-5	20-5	40-10
2.1.3.07	autonomia nel vestirsi	20-5	20-5	40-10
2.1.3.08	controllo continenza sfinteri	20-5	20-5	40-10
2.1.3.09	autonomia nella preparazione dei pasti	20-5	20-5	40-10
2.1.3.10	autonomia nella assunzione farmaci prescritti	20-5	20-5	40-10
2.1.3.11	autonomia nell'utilizzazione degli impianti domestici	20-5	20-5	40-10
2.1.3.12	autonomia nell'uso del telefono	20-5	20-5	40-10
2.1.3.13	autonomia nella mobilità esterna all'abitazione (a piedi o con mezzi pubblici)	20-5	20-5	40-10
2.1.3.14	autonomia nella mobilità interna all'abitazione	20-5	20-5	40-10
2.1.3.15	autonomia nei lavori domestici	20-5	20-5	40-10
2.1.3.16	autonomia nell'esercizio della spesa quotidiana	20-5	20-5	40-10
2.1.3.17	autonomia nella gestione e/o amministrazione del denaro	20-5	20-5	40-10

Il punteggio 2.1.1 è alternativo ai punteggi da 2.1.1.3 a 2.1.1.7. Il punteggio 2.1.1 è alternativo ai punteggi della Tabella 2.4

2.2) Indicatori e criteri oggettivi in capo al nucleo familiare coincidente o comprendente gli anziani o invalidi e/o handicappati richiedenti il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
2.2.01	indigenza (valore ISEE inferiore al Minimo Vitale stabilito dall'Amministrazione Comunale)	10
	precarietà economica (valore ISEE inferiore a 1,2 Minimo Vitale stabilito dall'Amministrazione Comunale)	5
2.2.02	beneficiario di contributi e/o benefici economici del Comune o di altri Enti non adeguati a risolvere la situazione economica complessiva del nucleo familiare	5

2.3) Indicatori e criteri attinenti l'alloggio o l'immobile in capo al nucleo familiare coincidente o comprendente gli anziani o invalidi e/o handicappati richiedenti il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
2.3.01	alloggio con disdetta del contratto di locazione	1
	alloggio con convalida richiesta di sfratto per finita locazione o sfratto di necessità o occupazione abusiva	2
	alloggio con procedimento di esecuzione di sfratto per finita locazione o necessità iniziato o occupazione abusiva	3
	alloggio con data di esecuzione dello sfratto stabilita	5
2.3.02	alloggio con presenza di barriere architettoniche	5
2.3.03	immobile con presenza di barriere architettoniche	5
2.3.04	inidoneità alloggio e dell'immobile in relazione alle condizioni psico-fisiche dell'anziano e/o della coppia	4
2.3.05	antigienicità dell'alloggio certificata secondo le norme del regolamento sull'accesso alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	4
2.3.06	alloggio isolato o ubicato in zona distante dai servizi pubblici e non servita adeguatamente da trasporti pubblici	4
2.3.07	ordinanza di sgombero dell'alloggio o dell'intero immobile	5
2.3.08	assenza della disponibilità di alloggi (senza fissa dimora)	5
	sistemazione precaria presso terzi (ospitalità)	4
	sistemazione in alloggi impropri (cantine, autorimesse, magazzini, uffici, roulotte/camper, ecc.)	4

2.4) Indicatori e criteri oggettivi e soggettivi in capo ai parenti o alle altre persone non conviventi con il nucleo familiare coincidente o comprendente gli anziani o invalidi e/o handicappati richiedenti il servizio:

Nr.	Indicatore/criterio	Punti
2.4	presenza di parenti o di altre persone non conviventi con il nucleo familiare richiedente non in grado di fornire reali supporti per	
2.4.01	la situazione anagrafica e/o lo stato psico-fisico	0-16
2.4.02	ipotesi di situazioni di maltrattamento e/o abuso che richiedono una tutela	0-16
2.4.03	situazioni di intolleranza tra la coppia di anziani e/o invalidi e/o handicappati e i parenti o le altre persone non conviventi	0-16
2.4.04	altre situazioni assistenziali in carico	0-16
2.4.05	rapporti familiari di difficile gestione	0-16
2.4.06	situazioni di oggettiva difficoltà economica che non consente ulteriori interventi assistenziali	0-16
2.4.07	residenza distante dal nucleo familiare richiedente	0-16
2.4.08	dinamiche problematiche imputabili all'elevato carico assistenziale e alla conseguente sofferenza nell'assistere l'anziano o l'invalido e/o handicappato	0-16
2.4.09	dinamiche problematiche che non permettono un'adeguata assistenza all'anziano o l'invalido e/o handicappato a causa di prolungate assenze per attività lavorative o altri motivi	0-16

I punteggi di taluni indicatori sono fissi ed attengono alla rilevazione degli aspetti di solitudine, di assenza di una rete parentale e/o amicale, del livello di indigenza correlato alla situazione economica e di precarietà e/o emergenza abitativa.

Altri punteggi sono variabili ed attengono alla insindacabile valutazione tecnico-discrezionale dell'assistente sociale Responsabile del caso. Nella valutazione degli indicatori e/o criteri con punteggio variabile l'assistente sociale Responsabile del caso provvede all'attribuzione dell'entità del punteggio sulla base di una scala crescente o decrescente, a seconda che il punteggio attribuito attenga rispettivamente alla misurazione della incapacità della rete parentale e/o amicale di assistere il singolo o la coppia di anziani e/o l'invalidi/handicappati oppure il livello di autonomia degli assistiti nell'espletare le funzioni essenziali della vita.

Dopo l'attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori e/o criteri oggettivi e soggettivi di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare la valutazione socio- assistenziale ed economica complessiva del nucleo familiare richiedente, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso attribuisce ulteriori punteggi sulla base:

a) della necessità di servizi accessori di cui al precedente art. 7 erogati dai Servizi Sociali e abitativi del Comune. Attribuzione di Punti 10 per ogni servizio accessorio primario e punti 5 per ogni servizio accessorio secondario ai sensi del medesimo art. 7. La valutazione sulla necessità del servizio accessorio viene effettuata dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso con propria insindacabile valutazione tecnico-discrezionale, che viene utilizzata altresì per la formulazione del Piano Assistenziale Individualizzato.

b) nella valutazione delle domande selezione dei richiedenti per l'ammissione al servizio si terrà altresì conto dell'esigenza di costituire e mantenere una comunità eterogenea che risponda a caratteristiche tali da garantire il mutuo- aiuto tra i nuclei familiari assegnatari degli alloggi. Vengono pertanto attribuiti punti da 0 a 20 per ognuno dei seguenti aspetti, inerenti il grado di capacità del/i richiedente/i nella costituzione e mantenimento di una comunità di mutuo-aiuto:

a) equilibrio nelle relazioni sociali; b) disponibilità all'ausilio degli altri; c) capacità nell'ausilio degli altri. Detta valutazione viene effettuata dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso con propria insindacabile valutazione tecnico- discrezionale.

L'insieme complessivo dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui ai commi precedenti descrive la situazione del nucleo familiare richiedente. I punteggi vengono applicati in via sperimentale con l'approvazione della graduatoria per anni uno. Possono essere seguentemente modificati mediante modifica al presente regolamento.

Il punteggio attribuito ad ogni singola domanda permette la formazione di due distinte graduatorie di accesso al servizio, diverse a seconda che si concorra per l'alloggio singolo (standard abitativo per una persona) o per quello di standard abitativo per due persone.

A parità di punteggio viene data priorità nella posizione nella singola graduatoria al nucleo familiare con situazione economica maggiormente disagiata, valutata in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo la vigente normativa statale e comunale.

La formazione delle graduatorie viene istruita da un apposita Commissionetecnica interna ai Servizi sociali e abitativi costituita da:

- a) Il Responsabile dei Servizi sociali e abitativi che la presiede;
- b) Le Assistenti sociali Responsabili dei casi;
- c) L'assistente sociale coordinatore dei Centri socio-assistenziali diurni comunali;

Le graduatorie sono approvate con provvedimento dirigenziale definitivo ed immediatamente esecutivo. Sul provvedimento di approvazione delle graduatorie è ammesso il solo ricorso ordinario in sede giurisdizionale amministrativa

La graduatoria viene aggiornata con periodicità semestrale mediante inserimento di nuove domande e/o integrazioni delle domande già presentate.

I punteggi attribuiti in sede di inserimento delle domande nelle graduatorie vengono confermati o modificati mediante rivalutazione d'ufficio in fase di aggiornamento delle graduatorie medesime.

Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie successive alla prima possono essere presentate ai Servizi sociali e abitativi del Comune entro cinque mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

Per l'ammissione al servizio viene data priorità al nucleo familiare posizionato utilmente nella singola graduatoria in relazione allo standard abitativo degli alloggi liberi disponibili.

Prima dell'ammissione al servizio, i Servizi sociali e abitativi effettuano la verifica della permanenza dei criteri e/o indicatori oggettivi e soggettivi, della necessità di servizi accessori, della capacità del/i richiedente/i nella costituzione e mantenimento di una comunità di mutuo-aiuto e del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), al fine della conferma del punteggio complessivo afferente la domanda posta utilmente in una delle graduatorie che costituiscono al contempo liste d'attesa per l'accesso a servizio. Nel caso il punteggio e la posizione in graduatoria non venga confermata si procede a riposizionare la domanda in graduatoria secondo il nuovo punteggio attribuito.

Per "alloggio libero disponibile" si intende l'alloggio del quale siano state consegnate le chiavi ai Servizi abitativi dai precedenti assegnatari o dai famigliari di questi a seguito della sua liberazione per qualsivoglia motivo.

Il Dirigente o il Responsabile del servizio competente determinano con proprio provvedimento l'autorizzazione all'ammissione al servizio, individuano l'alloggio da assegnare in concessione d'uso e stipulano con il nucleo familiare il sotteso contratto di locazione dell'alloggio e di fornitura dei servizi accessori.

I Servizi Sociali e abitativi provvedono ad effettuare la proposta di stipulazione del contratto di concessione in uso dell'alloggio e di fornitura dei servizi accessori. Qualora il nucleo familiare interessato, previamente diffidato, non

sottoscriva il sotteso contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione di diffida, viene dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Art. 9

Piani Assistenziali Individualizzati

Al fine della definizione del Piano Assistenziale Individualizzato relativo al soggetto od alla coppia autorizzata all'ammissione del servizio, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso procede alla valutazione del grado di autonomia per ogni nucleo familiare richiedente.

Oltre ai criteri e/o indicatori soggettivi di cui a precedente art. 8, utilizzati per la formazione della graduatoria ed alla valutazione della necessità di servizi accessori già effettuata nella medesima fase procedimentale, viene valutata la capacità del nucleo familiare di usufruire dell'alloggio assegnato, senza la necessità della compresenza di una persona/assistente esterna, secondo i seguenti indicatori:

- capacità di muoversi all'interno dell'alloggio autonomamente
- capacità di raggiungere un oggetto
- capacità di lavarsi mani e faccia
- capacità di riconoscere e soddisfare le proprie esigenze fisiologiche
- capacità di utilizzare gli elettrodomestici

Nella valutazione degli indicatori indicati al comma precedente l'assistente sociale Responsabile del caso provvede all'attribuzione di un punteggio sulla base di una scala decrescente (da 5 a 1) per ognuno degli indicatori, con propria insindacabile valutazione tecnico-discrezionale.

Il livello di autonomia con un punteggio minimo di 15 (30 per le coppie) è requisito indispensabile per l'ammissione al servizio e l'assegnazione di un alloggio, senza necessità di compresenza di una persona/assistente esterna. Nel caso delle coppie essa deve essere riconosciuta per almeno uno dei due soggetti oppure risultare dall'insieme delle capacità dei singoli.

Nel Piano Assistenziale Individualizzato vengono pertanto individuate le necessità assistenziali degli assistiti autorizzati all'ammissione al servizio di alloggi protetti e specificati i servizi accessori necessari per permettere l'autonomia nella fruizione delle abitazioni e il mantenimento a domicilio.

Art. 10

Titolarità di diritti reali su beni immobili. Disponibilità degli immobili per finalità sociali. Forme di garanzia.

Qualora l'assistito o gli assistiti ai quali viene proposta l'ammissione in servizio siano unici dimoranti nell'alloggio sul quale risultino titolari di un diritto reale o risultino titolari di diritti reali su altri alloggi o immobili, ai fini dell'effettiva ammissione al servizio verrà preliminarmente proposta una delle seguenti forme di utilizzo del patrimonio immobiliare a fini sociali:

- Contratto di mantenimento con rendita vitalizia ex art. 1872 ss c.c. fra Comune e assistito. Nel caso il Comune entra da subito nel possesso dei beni immobili e nella proprietà piena degli immobili al decesso dell'assistito;
- Locazione dell'immobile al Comune e contestuale calcolo del valore locativo dell'immobile secondo i valori medi di cui ai canoni concordati dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 in sconto sulla tariffa del servizio.

In tali casi, inoltre, l'ammissione al servizio sarà condizionata alla prestazione di forme di garanzia sul patrimonio da parte degli interessati, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie relative al saldo della tariffa di accesso al servizio. In particolare modo viene valutata caso caso l'opportunità di costituzione delle seguenti forme di garanzia:

- Iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad Euro 6.000,00 rivalutato annualmente;
- Espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, l'azione stragiudiziale per il recupero del credito maturato;
- Alienazione consensuale dei beni immobili degli assegnatari (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per le tariffe del servizio;

Nel caso in cui l'assistito non metta l'immobile nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità di cui al comma primo del presente articolo, verrà applicata la tariffa massima del servizio, in deroga ai criteri di calcolo della tariffa del servizio di cui al successivo articolo 11.

Art. 11

Autorizzazione all'ammissione al servizio. Concessione d'uso e contratti di locazione dell'alloggio. Tariffe del servizio.

L'Ammissione al servizio viene autorizzata con provvedimento amministrativo dal Dirigente o dal Responsabile del servizio competente. Il provvedimento è di tipo complesso ed ha natura autorizzatoria per la parte relativa all'ammissione al servizio, mentre l'alloggio individuato viene assegnato con il medesimo provvedimento avente nel caso natura di concessione in uso dell'alloggio di durata pari al sotteso contratto di locazione da stipulare con l'assegnatario. Viene stipulato contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 9.12.1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni. La misura del canone di locazione viene individuata nei singoli contratti.

Il provvedimento amministrativo può essere revocato per motivi di interesse pubblico o nel caso di perdita dei requisiti per l'ammissione al servizio. Nel caso il sotteso contratto di locazione si intende risolto di diritto.

Qualora l'assegnatario dell'alloggio protetto sia inadempiente nel saldo della tariffa del servizio, comprendente in quota parte la misura del canone di locazione dell'alloggio (quota fissa) ed in quota parte la misura delle tariffe per i servizi accessori erogati (quota variabile), fatto salvo l'esercizio delle forme di

garanzia di cui al precedente art. 10, si procede a notifica di sfratto per morosità oltrechè a messa in mora dell'obbligato per il recupero del credito maturato più gli interessi di legge.

La tariffa del servizio è composta e comprende il canone di locazione dell'alloggio (quota fissa) e le tariffe dei servizi accessori erogati all'assistito (quota variabile).

Il canone di locazione base degli alloggi è determinato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dei criteri di cui all'art. 2 commi 3 e 5 della legge 9.12.1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando i valori massimi degli accordi provinciali applicativi in essere per il territorio di Casalecchio di Reno in considerazione dello stato e della qualità degli alloggi .

Il canone di locazione è rivalutabile annualmente su base ISTAT nella misura del 75% della variazione rilevata dei prezzi al consumo per l'anno solare precedente.

In sede di prima applicazione per gli alloggi protetti di "Villa Magri" i canoni di locazione annui vengono stabiliti negli allegati alla Deliberazione di approvazione del presente regolamento. Vengono stabiliti canoni differenziati per i seguenti alloggi:

a) Piano terra:

- alloggio n. 1 di mq 51,2 due persone;
- alloggio n. 2 di mq 35,5 una persona;

b) Primo piano:

- alloggio n. 3 di mq 51,8 due persone;
- alloggio n. 4 di mq 55,8 due persone;

c) Secondo piano:

- alloggio n. 5 di mq 37,8 una persona;
- alloggio n. 6 di mq 34,0 una persona;
- alloggio n. 7 di mq 44,2 una persona;

La misura del canone di locazione annuo base comprende anche le spese per la fornitura dei servizi condominiali (polizze assicurative, ascensore, energia elettrica parti comuni, acqua per la zona orti, manutenzione del verde nel parco, ecc.).

La misura della tariffa personalizzata per i servizi accessori erogati in favore degli assegnatari degli alloggi protetti ammessi al servizio viene individuata risolvendo la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso ISEE al beneficio =
Tariffa personalizzata : ISEE nucleo familiare

Pertanto la tariffa personalizzata è eguale a:

$$\frac{\text{Tariffa massima} \times \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{Soglia ISEE annua}}$$

In caso di erogazione di più servizi accessori domiciliari o semiresidenziali in favore del medesimo utente o di più componenti il medesimo nucleo familiare, verrà praticato uno sconto sulla tariffazione complessiva mensile del servizio

nella seguente misura: 5% per accesso a due servizi od accesso ad un servizio in pluriutenza; 10% per accesso a tre servizi; 15% per accesso a quattro o più servizi.

La proporzione viene applicata su ogni singola tariffa dei servizi accessori erogati. La somma dei risultati compone la tariffa personalizzata dei servizi accessori sul quale applicare gli ulteriori benefici in caso di pluriutenza o pluriservizi.

La tariffa complessiva è il risultato del combinato tra la quota fissa (canone di locazione) e la quota variabile (servizi accessori).

La misura delle tariffe massime dei servizi accessori e il valore della soglia ISEE per l'accesso alla tariffa personalizzata dei servizi accessori vengono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per il servizio di alloggi protetti, è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento ai fini della determinazione della tariffa complessiva viene calcolato al momento dell'ammissione al servizio – a seguito della stipula di opportuno contratto di locazione – assumendo come importo del canone di locazione quello dell'alloggio protetto assegnato.

L'assegnatario è tenuto altresì a corrispondere, in aggiunta alla tariffa del servizio, le spese relative ai servizi erogati per le singole abitazioni e segnatamente per le utenze di energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento e/o uso cucina, telefoniche, per le quali stipula autonomamente contratti con le società fornitrici dei servizi.

Le tariffe vengono applicate secondo le modalità e le procedure in uso presso i Servizi Sociali e abitativi.

Art. 12

Norme di gestione e uso degli alloggi protetti e delle parti comuni

Gli assegnatari sono tenuti a utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo di abitazione. Non è consentita la modifica strutturale degli alloggi, né costruire manufatti, recinzioni, verande o altre opere. È vietata qualsiasi forma di sublocazione dell'alloggio. L'ospitalità temporanea o la presenza notturna di terze persone per motivi assistenziali non vale per costituire alcun titolo nel provvedimento di concessione d'uso dell'alloggio e nel sottoso contratto di locazione.

Non è consentito effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed esclusivo, anche se con lo scopo di migliorarle, in mancanza della preventiva autorizzazione (scritta) del Comune e comunque utilizzare per uso esclusivo parti comuni del fabbricato o delle pertinenze.

Non è altresì consentito modificare in qualsiasi modo l'estetica del fabbricato e del parco, né costruire baracche o capanni nel parco ed esporre targhe e insegne visibili all'esterno del fabbricato.

Non è consentito, recare danno ai muri, alle scale, all'ascensore e alle finiture dell'immobile, trasportando arredi ed altri oggetti senza le opportune cautele.

Gli assegnatari sono tenuti a servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari ed eventuali condomini di farne parimenti utilizzo.

Tutti gli assegnatari sono tenuti e invitati a segnalare tempestivamente ai Servizi sociali e abitativi qualsiasi situazione di pericolo o di danno temuto al fabbricato o ad alcune parti di esso per consentire un pronto ed efficace intervento, al fine di scongiurare pericoli a persone e cose.

Gli assegnatari sono tenuti ad astenersi dal tenere quei comportamenti che arrechino danno o disturbo o costituiscano pericolo o vadano contro il regolamento di igiene o il regolamento di polizia urbana o ledano il decoro estetico dell'immobile.

In particolare non è consentito:

- Scuotere e battere sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, tovaglie, ecc... Tale operazione è permessa solo dalle finestre o negli spazi appositamente creati. È vietata l'installazione di stenditoi e tendaggi alle finestre.
- Depositare nei luoghi di uso comune biciclette, autoveicoli, motocicli, utensili, attrezzi e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo, salvo che tali spazi non siano destinati a questi usi.
- Gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli.
- Tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosivo comunque pericolose.
- Gettare o abbandonare immondizia e altri rifiuti nel parco o nelle adiacenze del fabbricato.
- Sovraccaricare le strutture degli alloggi, balcone, solai e altri vani.
- Recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura con particolare riguardo dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:00 alle ore 07:00.
- Detenere materiale di peso eccessivo negli alloggi; depositare sul balcone, sui davanzali e negli spazi comuni utensili, attrezzi, e oggetti (soprattutto se di peso di eccessivo) se non opportunamente assicurati; mettere vasi per fiori e piante sul balcone o sui davanzali delle finestre se non opportunamente assicurati, onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento delle piante deve essere fatto in modo da non arrecare danni agli altri assegnatari, alle persone, alle cose e all'edificio.

- Tenere animali domestici che arrechino danno o disturbo o costituiscano un pericolo per la comunità. Negli spazi comuni gli animali non possono sostare e devono essere accompagnati dalle opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. In particolare i cani, negli spazi comuni, devono essere tenuti al guinzaglio. I proprietari degli animali sono comunque direttamente responsabili dei danni arrecati a persone o cose.
- Danneggiare le piante all'interno del parco.
- Mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi non predisposti a tal fine; non è consentita la potatura delle piante del parco senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- Installare antenne televisive o satellitari, apparecchi di condizionamento ed altri impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Qualora l'assegnatario o il nucleo familiare violi le norme del presente Regolamento, i Servizi sociali e abitativi del Comune provvederanno, previa formale contestazione dell'addebito, ad imputare all'assegnatario stesso il rimborso dei beni danneggiati e/o il ripristino delle situazioni precedenti ai fatti causa delle violazioni regolamentari addebitate.

I reclami e le segnalazioni relative ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari, quando non risolvibili personalmente tra gli assegnatari, devono essere trasmessi in forma scritta al Comune, corredati eventualmente dalle prove poste a fondamento delle lamentele.

Nel contratto di locazione viene specificata possibilità di accesso degli addetti dell'Amministrazione Comunale negli alloggi e nelle parti comuni per effettuare controlli ed accertamenti, la quale deve essere garantita da parte di tutti i nuclei famigliari assegnatari, pena la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale.

Art. 13

Dimissione dal servizio e risoluzione del contratto

La dimissione dal servizio può avvenire per:

- a) Rinuncia dell'assegnatario dell'alloggio con preavviso di mesi tre. Nel caso in cui il preavviso non sia rispettato verrà applicata la tariffa relativa al solo canone di locazione per i mesi di mancata permanenza nell'alloggio;
- b) Decesso dell'assegnatario. Nel caso di presenza di familiari e/o eredi questi sono tenuti a liberare l'alloggio nei termini indicati dai Servizi sociali e abitativi;
- c) Grave violazione alle norme regolamentari d'uso degli alloggi o altre gravi inadempienze contrattuali che comportino la revoca della concessione d'uso dell'alloggio e la risoluzione di diritto del sotteso contratto di locazione. Costituisce grave violazione alle norme regolamentari d'uso degli alloggi l'inadempimento alle disposizioni di cui al precedente art. 12 commi da 1 e 2.
- d) Revoca del provvedimento di autorizzazione all'ammissione nel servizio per interruzione motivata del Piano Assistenziale Individualizzato, su proposta dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso. Nel caso si provvederà a comunicare la disdetta del contratto per finita locazione alla prima scadenza utile.

- e) Revoca del provvedimento di concessione d'uso dell'alloggio per morosità accertata nel pagamento dei canoni di locazione. Nel caso si provvede immediatamente alla notifica di sfratto per morosità dall'alloggio occupato.
- f) Revoca del provvedimento di concessione d'uso dell'alloggio per perdita dei requisiti per l'ammissione al servizio o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi di cui alle lett. d) ed f) di cui al comma precedente ai fini del contestuale perseguimento dell'interesse pubblico alla disponibilità dell'alloggio protetto e dell'interesse del cittadino alla disponibilità di un nuovo alloggio, nel rispetto delle norme vigenti verranno garantite forme di assistenza e percorsi preferenziali per la ricerca di un nuovo alloggio anche fra quelli nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per la risoluzione di casi di precarietà e/o emergenza abitativa.

Nel caso di cui alla lett. b) di cui al comma precedente, qualora il decesso riguardi uno solo degli assegnatari di uno degli alloggi protetti di standard abitativo per due persone occorre distinguere:

- qualora il superstite sia un soggetto assistibile con il servizio di alloggi protetti, secondo i criteri di cui al presente regolamento, verrà disposta una mobilità in alloggio di standard abitativo per una persona, appena disponibile, con priorità sulle graduatorie di assegnazione;
- qualora il superstite sia un soggetto non assistibile con il servizio di alloggi protetti, secondo i criteri di cui al presente regolamento, verrà verificata la disponibilità di altro alloggio fra quelli nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per la risoluzione di casi di precarietà e/o emergenza abitativa, con priorità di assegnazione rispetto ai casi di nuclei familiari in precarietà e/o emergenza abitativa nell'elenco mantenuto ai sensi delle vigenti norme regolamentari comunali;
- qualora il superstite sia un soggetto assistibile solamente mediante inserimento in struttura residenziale, l'Assistente sociale Responsabile del caso provvederà alla ricerca della più idonea soluzione assistenziale.

Art. 14

Norma transitoria

L'erogazione dei finanziamenti vincolati regionali per la ristrutturazione dell'immobile di Villa Magri con destinazione d'uso in alloggi protetti, determinano la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 8, finalizzate alla prima ammissione di utenti al servizio, limitatamente alle domande di sole persone anziane ultrasessantenni in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Sono pertanto esclusi dalla formazione delle prime graduatorie i cittadini invalidi e/o handicappati non in possesso dell'ulteriore requisito relativo all'età superiore ad anni sessanta.